

**TRIBUNALE DI UDINE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

All'udienza del 22 maggio 2015 alle ore 12.30 compare davanti al G.I., dott.ssa Raffaella M. Gigantesco, per parte attrice A l'avv. ... oggi sostituito dall'avv. ... per il convenuto Comune B l'avv. ...

L'avv. ... conclude nel merito come da atto introduttivo ed in via istruttoria come da seconda e terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ribadendo l'infondatezza dell'eccezione di difetto di forma scritta e la fondatezza della pretesa fatta valere come riconosciuta dalla asseverazione della parcella, la quale assume rilievo anche nel merito almeno per la compensazione delle spese di lite.

L'avv. ... conclude come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., insistendo per tutte le istanze, eccezioni e deduzioni istruttorie già svolte in atti.

Circa l'asseverazione dell'Ordine osserva che la stessa non inverte l'onere della prova, anche ai fini delle spese, come da ultimo peraltro ribadito da giurisprudenza recente in tema di asseverazione e visto.

Dimette nota spese alla quale si riporta.

Il G.I.

dato atto, sulle conclusioni come precisate in discussione, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

R.G.A.C. n. 2620/2014



\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Raffaella M. Gigantesco, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2620 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

tra

**ATTORE A**, rappresentato e difeso dall'avv. ..., con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, alla Via ..., giusto mandato a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14 maggio 2014

- *ATTORE ( già ricorrente) -*

Nei confronti di

**COMUNE B, in persona del Sindaco pro tempore, ..., corrente in ...**, rappresentato e difeso dall'avv. ..., con domicilio eletto presso il suo studio in Udine..., giusta delibera comunale n. 163 del 9.6.2014

- *CONVENUTO (già resistente) -*

Oggetto: pagamento prestazioni professionali, conclusioni come nel verbale che precede.

Letti gli atti, premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;

osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. sez. III, 27 luglio 2006 n. 1745), secondo da ultimo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. 13.7.2011 n. 15389; Cass. Civ. 18.5.2012 n. 7937);

ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un *error in procedendo*, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante

#### OSSERVA

Il procedimento *de quo* prende le mosse dal ricorso promosso dall'attore A nei confronti del Comune B nelle forme di cui al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per il riconoscimento delle prestazioni professionali svolte in favore del predetto ente pubblico, secondo il medesimo assunto del ricorrente, dapprima in esecuzione del disciplinare di incarico sottoscritto in data 27.11.2008 e successivamente di fatto ampliato a seguito della scadenza del piano particolareggiato del centro storico (P.P.) in data antecedente al termine fissato per la consegna definitiva degli elaborati di cui al contratto scritto.

In particolare l'attore A allegava (dal punto 17 ed a seguire del proprio ricorso) che *“avendo il P.P. del centro storico esaurito la sua validità decennale in data 28.10.2009 (rectius 28.01.2009) e non essendo più possibile pertanto approvare una variante al medesimo, il Comune B, con deliberazione del 26.3.2010 n. 16 adottava il nuovo P.A.C. ....redatto dall'attore A ... il quale contemplava un'estensione di ben 70 ettari con una volumetria di circa 1.750.000 mc.- ed ancora – (punto 21) l'A.C., sebbene avesse dato mandato per le attività previste dal nuovo P.A.C. all'attore A, non provvedeva alla redazione di un nuovo disciplinare di incarico o ad un'integrazione di quello già esistente con il medesimo”*.

Tanto premesso, ritenuto pertanto pacificamente ammesso dal ricorrente - anche a seguito della non contestazione tempestiva e puntuale successiva da parte del medesimo, a fronte delle puntuali contestazioni sollevata dalla parte convenuta - si osserva che costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello per cui *per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., pure ove questa agisca” iure privatorum”, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923 n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA. posti dall'art. 97 Cost.*

Il principio della necessità della forma scritta, nonostante l'avvicinarsi delle norme nel tempo, ha mantenuto fermo il predetto canone che anzi è stato rafforzato ed affinato dall'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale è pacifico che *“la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da singoli atti o per facta concludentia, dovendo manifestarsi nella forme richieste alla legge a pena di nullità, tra cui la forma scritta ad substantiam, anche in caso di rinnovo o di*

*proroga del contratto; a tali fini è pertanto irrilevante l'esistenza di una delibera autorizzativa dell'organo collegiale dell'ente pubblico (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio), ove non si traduca nella formale stipulazione del contratto che, essendo nullo, non ammette convalide né ratifiche successive”* (tra le altre Cass. Civ., sez. 2, n. 13628 del 5/11/2001; nello stesso senso: Cass. Civ., sez. 1, n. 59 del 3/01/2001; Cass. Civ., n. 8471 del 21/06/2000; Cass. Civ., n. 14447 del 22/12/1999; Cass. Civ., n. 13039 del 24/11/1999; Corte dei Conti, sez. contratti, n. 39 del 3/06/1999).

Va, poi, evidenziato che proprio al fine di arginare il diffuso fenomeno dei debiti fuori bilancio che per anni ha decisamente contribuito a determinare il dissesto di un gran numero di comuni, il legislatore è intervenuto con una specifica normativa (il D.L. 66/1989 conv. in legge 144/1989 ed ai fini del decidere, *ratione temporis*, modificato dai successivi provvedimenti legislativi, D.Leg.vo 77/1995, D.Leg.vo 342/1997, D.Leg.vo 267/2000 che, peraltro, non hanno sostanzialmente modificato il complessivo assetto) che ha regolamentato la materia, espressamente indicando le formalità necessarie per la costituzione di un valido contratto con l'amministrazione e prevedendo gli effetti che conseguono ad un rapporto irregolare, financo sotto il profilo specifico affrontato nella pronuncia della Suprema Corte n. 25373/2013.

Il contratto tra la P.A. ed il professionista deve tradursi, a pena di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, allorchè sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, in quanto il contraente abbia chiesto il pagamento dei compensi o del corrispettivo ( cfr. Cass. Civ. n. 8539/2011) nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere.

Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini di una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente pubblico, in qualche modo di fatto riconosca il compimento dell'opera, atteso che la mancanza del contratto scritto non è suscettibile di sanatoria in alcuna forma, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass. Civ. n. 15296 del 6.7.2007 in fattispecie relativa a contratto d'opera professionale stipulato da un Comune al quale la S.C. ha ritenuto applicabili gli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in forza dell'art. 87, primo comma, T.U. della legge comunale e provinciale di cui al r.d. 3 marzo 1934, n. 383, applicabile *ratione temporis*).

L'attore, solo con il deposito della seconda memoria ex art 183 co. 6 c.p.c., assume a contrasto dell'argomentazione sollevata dalla controparte, che la forma scritta è stata comunque rispettata sulla scorta del disciplinare di incarico sottoscritto nel 2008.

L'argomento, oltre ad essere smentito dal medesimo ricorrente nella parte in cui allega di avere eseguito nuove e diverse opere di progettazione rispetto al primo incarico, per le quali appunto introduce la controversia, è smentito documentalmente e tecnicamente dal parere allegato dal ricorrente, odierno attore, e redatto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, adito per l'asseverazione della parcella, il quale espressamente conclude assumendo che - cfr. pag. 14 del ricorso introduttivo - *“A) gli elaborati prodotti in questa seconda fase, alias il nuovo P.A.C., risultano certamente maggiori e diversi rispetto a quanto preventivato dal disciplinare di incaric ;*

*B) questa maggiore e diversa prestazione non è stata concordata mediante un'estensione dell'incarico iniziale in cui fossero pattuite prestazioni e compensi adeguati alle nuove richieste”.*

Irrilevanti quindi per l'argomento formale assorbente anzidetto, l'approvazione di legge a tutti gli elaborati, la conformità della pretesa creditoria ai parametri delle parcelle degli Architetti, anche sotto il profilo, comunque neanche annoverato, dell'art. 2233 c.c., atteso che il contratto d'opera tra una P.A. ed un professionista non si perfeziona in caso di mancato accordo sulla misura del compenso, che è parte essenziale del programma contrattuale, né in tal caso, l'accordo è integrabile *ab externo*, tramite determinazione giudiziale del corrispettivo (cfr. Cass. Civ. n. 484 del 10.1.2013).

Si comprende quindi la ragione per la quale è stata rigettata anche l'insistita CTU. Ne consegue il rigetto della pretesa creditoria contrattuale dedotta in causa.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dello scaglione di lite per cui è domanda, esclusa la fase istruttoria non espletata e ridotte le altre fasi nella misura del 50% in considerazione della risalenza e conformità dei principi applicati alla fattispecie promossa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore A con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.5.2014 e proseguita, previo mutamento del rito ex art. 702 ter, co. III, c.p.c. nei confronti del Comune B, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore al pagamento in favore del Comune B delle spese di lite che si liquidano in €. 5.736, 00, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.

*Udine 22.5.2015*

*Il Giudice*

Dott.ssa Raffaella M. Gigantesco